



COMUNE DI RANDAZZO
PROVINCIA DI CATANIA

ORIGINALE DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

104

27/06/2019

N. _____ DEL _____

OGGETTO: **Determinazione tariffe imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni con effetto dal 1° gennaio 2019.**

diciannove

ventisette

giugno

L'anno duemila ^{18.45} _____ il giorno _____ del mese di _____
alle ore _____ e segg., nella sala delle adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Municipale presenti numero _____ Assessori, secondo il seguente prospetto:

	Presente
Rag. Francesco SGROI	si
Sig. Giuseppe D'AMICO	Sindaco si
Sig. Giuseppe GULLOTTO	Assessore si
Dott.ssa Maria MANCUSO	Assessore si
Dott. Alfio PILLERA	Assessore si
	Assessore
	Assessore
	Assessore
	Assessore
	Assessore
Antonio TOMMINELLO	

Partecipa il Segretario Generale _____

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato:

Il Proponente

Il Responsabile

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta Municipale n.41 del 22/03/2019 sono state determinate le tariffe imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni con effetto dal 1° gennaio 2019;
- con la predetta delibera sono stati determinati gli importi al massimo ad eccezione di alcune voci;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 30/05/2019, immediatamente esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Randazzo, ai sensi dell'art 246 del D.Lgs 267/2000;

Richiamato l'art. 248 del TUEL che ^{o.l} comma 1 prevede : " a seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione del decreto di cui all'art.261, sono sospesi i termini per la deliberazione di bilancio";

Preso atto dell'art 251 del TUEL che prevede:

1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'articolo 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita, nonché i limiti reddituali, agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese, arti e professioni, che determinano gli importi massimi del tributo dovuto.
2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso di mancata adozione della delibera nei termini predetti l'organo regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136.
3. Per le imposte e tasse locali di istituzione successiva alla deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta competente ai sensi della legge istitutiva del tributo deve deliberare, entro i termini previsti per la prima applicazione del tributo medesimo, le aliquote e le tariffe di base nella misura massima consentita. La delibera ha efficacia per un numero di anni necessario al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
4. Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo le competenze, le modalità, i termini ed i limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, le maggiorazioni, riduzioni, graduazioni ed agevolazioni previste per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3, nonché di deliberare la maggiore aliquota dell'imposta comunale sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.
5. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.

6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero dell'interno entro 30 giorni dalla data di adozione; nel caso di mancata osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi sono sospesi i contributi erariali.

Visto l'art. 259 del TUEL che al comma 22 prevede: *"l'ipotesi di bilancio realizza il riequilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti"*;

Rilevato che l'ente che ha deliberato il dissesto finanziario ha l'obbligo di provvedere in merito e non ha nessuna discrezionalità nella determinazione delle aliquote e tasse da applicare;

Ritenuto, al fine di assicurare il reperimento delle risorse necessarie al risanamento dello stato di dissesto finanziario dell'Ente, di dover attivare le entrate proprie provvedendo alla rideterminazione delle imposte, tasse e tariffe locali nella misura massima consentita dalla legge e necessaria alla predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato;

Visto il capo II del D. Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993 e s.m.i., con il quale sono state stabilite la disciplina e le tariffe dell' imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni;

Ritenuto necessario, al fine di assicurare il reperimento delle risorse finanziarie per il risanamento dello stato di dissesto finanziario e per l'attivazione delle entrate proprie dell'ente, propedeutiche alla predisposizione del bilancio stabilmente riequilibrato, di provvedere alla rideterminazione nelle misure massime previste dalla suddetta normativa, dando atto che il Comune di Randazzo è ricompreso, sulla base del numero di abitanti, nella Classe IV (comuni da oltre 10.000 a 30.000 abitanti);

Visto l'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito in legge n. 214/2011 che testualmente recita: A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1991, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito Informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1991;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ~~di~~ protocollo n. 5343 del 6 aprile 2012 con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 507 del 15 novembre 1993 e s.m.i.;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;

Richiamati gli importi applicati nel comune di Randazzo giusto provvedimento di Giunta n.41 del 22/03/2019;

Ritenuto di dover rideterminare ed approvare le tariffe nelle misure massime previste;

DELIBERA

per quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto

1. RIDETERMINARE ed APPROVARE le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, nelle misure massime previste come da tabella allegata "A" alla presente deliberazione, dando atto che il Comune di Randazzo è ricompreso, sulla base del numero di abitanti tra i comuni di oltre 10.000 ed entro 30.000.
2. STABILIRE che le modifiche apportate alle tariffe e diritti sono da ritenersi applicate al regolamento di riferimento qualora in esso contenute.
3. ~~DARE ATTO~~ che ai sensi dell'art. 251, comma 2, del D. Lgs. n. 207/2000 la presente deliberazione non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
4. TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it.
5. TRASMETTERE la presente deliberazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno
6. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma II, della L.R. n. 44/91.
7. PUBBLICARE la presente deliberazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune di Randazzo

Pareri espressi ai sensi dell'Art. 53 L. 142/90, recepito dalla L. R. 48/91
e modificata dall'Art. 12 della Legge N. 30/2000.

Il responsabile del Servizio interessato —
per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE.

Randazzo, li 27-06-2019

IL RESPONSABILE

Il responsabile di Ragioneria — per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE.

Randazzo, li 27-06-2019

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Il responsabile del Servizio Finanziario ATTESTA che la complessiva spesa di Euro trova la
relativa copertura finanziaria sui fondi del/i sottolencato/i così come da prospetto che segue:

CAP.	RES. COMP.	DESCRIZIONE	IMPORTO	PRENOTAZ. IMPEGNO	IMPEGNO

IL DIRIGENTE L'UFFICIO DI RAGIONERIA

Randazzo, li

LA GIUNTA

Vista la superiore proposta relativa all'oggetto
Preso atto dei presupposti di fatto e di diritto posti a base della proposta;
Condivisi i motivi che determinano l'emanazione dell'atto e i fini che si intendono perseguire;
Considerata la proposta che precede meritevole di approvazione in quanto diretta a soddisfare gli
interessi di questo Ente;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepito dalla L.R. n. 48/91;
Visto il vigente Ordinamento EE.LL.;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e termini di legge;

DELIBERA

di approvare e fare propria la proposta di deliberazione che si intende integralmente trascritta ad ogni
effetto di legge nel presente dispositivo sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto
che per la motivazione e per la parte dispositiva.

Stante l'urgenza di provvedere, con separata votazione unanime, dichiara immediatamente esecutiva
la presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Francesco SCROCI

L'ASSESSORE ANZIANO

Sig. Giuseppe D'AMICO



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonio TUMMINELLO

Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio dal **28 GIU. 2019** al **13 LUG. 2019**

Randazzo, li

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal **28 GIU. 2019** al **13 LUG. 2019** e che contro di essa non sono stati presentati opposizioni o reclami.

Randazzo, li



Dott. Antonio TUMMINELLO

CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **27 GIU. 2019**

- Ai sensi dell'art. 12, comma 1° della L. R. 44/91
- Ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L. R. 44/91 (immediatamente esecutiva)

Randazzo, li **27 GIU. 2019**



IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Antonio TUMMINELLO

Città di Randazzo

Allegato A) alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 104 in data 27-06-2019

TARIFFE
Dell'IMPOSTA COMUNALE
sulla PUBBLICITÀ e del DIRITTO
sulle PUBBLICHE AFFISSIONI
Ai sensi del Decreto Legislativo 15.11.1993, n. 507
In vigore dal 01.01.2019

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ

PUBBLICITÀ ORDINARIA

**(Art 12; per
mq.) -**

Annuale:

fino a mq 5,5	€ 16,10
da mq 5,5 a mq 8,5	€ 24,16
oltremq8,5	€ 32,21

- Non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione:

fino a mq 5,5	€ 1,61
da mq 5,5 a mq 8,5	€ 2,42
oltre mq 8,5	€ 3,22

PUBBLICITÀ ORDINARIA LUMINOSA O ILLUMINATA (Art 7, comma 7; per 1 mq.)

- Annuale:

fino a mq 5,5	€ 32,21
da mq 5,5 a mq 8,5	€ 48,32
oltre mq 8,5	€ 64,42

- Non superiore a 3 mesi, per ogni mese o frazione:

fino a mq 5,5	€ 3,22
da mq 5,5 a mq 8,5	€ 4,83
Oltre mq 8,5	€ 6,44

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI messaggi variabili o in forma intermittente o lampeggiante (art 14; per 1 mq.)

-Annuale € 49,57

Non superiore a 3 mesi, per
ogni mese o frazione € 4,96

PUBBLICITÀ REALIZZATA IN LUOGHI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO CON PROIEZIONI LUMINOSE O CINEMATOGRAFICHE EFFETTUATE SU SCHERMI O PARETI RIFLETTENTI (art 14; indipendentemente dal numero dei messaggi e della superficie adibita alla proiezione)

-Ogni giorno € 3,10

**Se la pubblicità ha durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo la tariffa
giornaliera è ridotta alla metà.**

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON STRISCIONI (Art. 15- per 1 mq)

- Per ogni periodo di 15 gg.
o frazione € 16.10

PUBBLICITÀ EFFETTUATA DA AEROMOBILI (Art 15)

Per ogni giorno o frazione € 74,36

- PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PALLONI FRENATI E SIMILI
(Art 15)
- Per ogni giorno o frazione € 37,18

PUBBLICITÀ EFFETTUATA IN FORVIA AMBULANTE (Art 15)
- Per ogni giorno o frazione € 3,10

PUBBLICITÀ SONORA
(Art 15)

- Per ogni punto di pubblicità e per ciascun
giorno o frazione € 9,30

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI
(Art 13; per mq.)

- Annuale
- Interna € 16,10
- Esterna:
 fino a mq 5,5 € 16,10
 da mq 5,5 a mq 8,5 € 24,16
 oltre mq 8,5 € 32,21

Se luminosa si applica una maggiorazione del 100%

**PUBBLICITÀ EFFETTUATA PER CONTO PROPRIO SU VEICOLI DI PROPRIETÀ
DELL'IMPRESA O ADIBITI A TRASPORTI PER SUO CONTO**
(Art 13; per anno solare)

- Autoveicoli > q.li 30:
 - senza rimorchio € 89,23
 - con rimorchio € 178,49
- Autoveicoli <q.li 30:
 - senza rimorchio € 59,48
 - con rimorchio € 118,99
- Motoveicoli o veicoli non compresi nelle 2
 precedenti categorie:
 - senza rimorchio € 29,74
 - con rimorchio € 59,50

RIDUZIONI DELL'IMPOSTA (ART. 16)

1. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- e) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

ESENZIONI DELL'IMPOSTA (art 17)

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle pareti di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- e) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;

- h) le insegne, te targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- i) le insegne, te targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
- l) l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali, professionali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività su cui si riferiscono, per una superficie fino a 5 metri quadrati. L'imposta è dovuta per la parte eccedente la superficie a 5 metri quadrati

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (Art 19)

PER OGNI FOGLIO DI cm. 70x100

- per i primi dieci giorni	€ 1,36
- Per ogni periodo successivo	€ 0,41
di 5 giorni o frazione	

Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto è maggiorato del 50%

PER MANIFESTI COSTITUITI DA 8 FINO A 12 FOGLI

- per i primi dieci giorni	€ 2,05
- Per ogni periodo successivo	€ 0,61
di 5 giorni o frazione	

PER MANIFESTI COSTITUITI DA OLTRE 12 FOGLI

- per i primi dieci giorni	€ 2,73
- Per ogni periodo successivo	€ 0,82
di 5 giorni o frazione.	

Se l'affissione è richiesta su spazi scelti dall'utente è dovuta una maggiorazione del 100%. (¹)

Per le affissioni d'urgenza, notturne o festive, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, è dovuta la maggiorazione del 10%, con un minimo di € 25,82 per ogni commissione.

RIDUZIONI DEL DIRITTO (art 20)

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art 21;
- per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi,

- f) a spettacoli viaggianti e di beneficenza;**
- g) per gli annunci mortuari.**

ESENZIONI DAL DIRITTO (ari 21)

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;**
- b) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;**
- e) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;**
- d) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;**
- e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;**
- f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;**
- g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati**